



CIRCOLARE N° 11 DEL 22 APRILE 2013

REACH: MODIFICHE ALL'ALLEGATO XIV Alcuni composti del Cromo saranno soggetti ad autorizzazione dal 21/09/2017

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 108 del 18 aprile 2013 è stato pubblicato il **Regolamento (UE) 17 aprile 2013, n. 348/2013 recante modifica all'allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**. Il regolamento è entrato in vigore il 21/04/2013.

Il nuovo Regolamento prevede l'inserimento nell'allegato XIV del Regolamento REACH (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) di 8 nuove sostanze:

- **Tricloroetilene**
- **Triossido di cromo (o anche chiamata anidride cromica)**
- Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri
- **Dicromato di sodio**
- Dicromato di potassio
- Dicromato di ammonio
- Cromato di potassio
- Cromato di sodio

Queste sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, **per poter essere immesse sul mercato ed utilizzate dovranno essere autorizzate** entro la data di scadenza indicata nel regolamento (per i composti del cromo 21/09/2017, per tricloroetilene 21/04/2016). Le domande di autorizzazione, in carico a **fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle**, dovranno pervenire entro le date stabilite dal regolamento stesso (per i composti del cromo 21/03/2016, per tricloroetilene 21/10/2014).

Non sono stati indicati nel regolamento usi esentati dall'obbligo di autorizzazione, nemmeno per le attività di ricerca e sviluppo orientate allo sviluppo di prodotti e processi, che dovranno essere autorizzate per l'immissione sul mercato e l'utilizzo di dette sostanze.

Seguono alcune indicazioni di massima per comprendere gli obblighi effettivi conseguenti all'inserimento di una sostanza in allegato XIV. Premesso che:

⇒ **Articolo 59 del reach:**

1. Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora:

e) nel caso in cui la sostanza sia immessa sul mercato, sia stata rilasciata un'autorizzazione per tale uso all'utilizzatore situato immediatamente a valle.

2. Gli utilizzatori a valle possono utilizzare una sostanza rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1 purché l'uso sia conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.

⇒ **Articolo 8 del reach:**

2. Il rappresentante esclusivo adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano all'importatore in forza del presente regolamento.

3. Quando un rappresentante è designato a norma dei paragrafi 1 e 2, il fabbricante non stabilito nella Comunità informa di tale designazione l'importatore o gli importatori della stessa catena d'approvvigionamento. Tali importatori sono considerati utilizzatori a valle ai fini del presente regolamento.

E' possibile osservare in generale che:

UTILIZZATORI A VALLE

- Un utilizzatore a valle può utilizzare una sostanza soggetta ad autorizzazione, a condizione che il relativo uso sia conforme alle condizioni di un'autorizzazione concessa a un attore a monte della sua catena d'approvvigionamento (art. 59.2). Se ciò è verificato, non ha necessità di essere egli stesso autorizzato, tuttavia dovrà comunque darne comunicazione all'Agenzia ECHA entro un massimo di 3 mesi dal ricevimento della sostanza autorizzata in quanto tale o in quanto componente di una miscela o articolo, che tiene aggiornato un registro degli utilizzatori a valle che utilizzano sostanze soggette ad autorizzazione. Se il suo uso non fosse coperto da tale autorizzazione, e non desiderasse interromperlo, l'utilizzatore a valle dovrà fare richiesta di specifica autorizzazione per il suo uso. In caso contrario, dovrà interrompere l'uso della sostanza dopo la data di scadenza specificata nell'allegato XIV.
- Se l'utilizzatore a valle richiede una propria autorizzazione, l'attore immediatamente a monte potrà immettere sul mercato quella sostanza per quell'uso specifico in forza dell'autorizzazione rilasciata all'utilizzatore (art. 59.1e).
- Una sostanza elencata nell'allegato XIV può essere utilizzata senza obbligo di autorizzazione per gli usi esentati specificati nell'allegato. L'utilizzatore a valle dovrà quindi verificare se il suo uso è esentato o meno. Se è esentato, potrà continuarne l'uso senza autorizzazione. Ciò nonostante, dovrà rispettare le condizioni d'uso e le misure di gestione dei rischi comunicate dal suo fornitore.

FABBRICANTI, IMPORTATORI, DISTRIBUTORI

- Il distributore (che per la propria attività non è né un fabbricante né un utilizzatore a valle) non ha obblighi di autorizzazione a meno che non si configuri come importatore, ovvero immetta sul mercato la sostanza tramite acquisto da un fornitore al di fuori della Comunità Europea senza rappresentante esclusivo nella Comunità. In questo caso il distributore importatore dovrà essere autorizzato.
- Il fabbricante al di fuori della Comunità Europea non ha obblighi reach, tuttavia può nominare un rappresentante esclusivo nella Comunità che svolga per lui tutti gli obblighi reach (art. 8.2), compresa l'autorizzazione. L'acquisto da un fornitore al di fuori della Comunità Europea con rappresentante esclusivo nella Comunità, assimila di fatto l'importatore ad un utilizzatore a valle, con gli obblighi di autorizzazione sopra riportati.
- Al distributore che si troverà a commercializzare una sostanza soggetta ad autorizzazione, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, è consigliato di favorire il passaggio delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento in entrambi i sensi (dal fornitore al cliente e viceversa), affinché l'autorizzazione possa contenere tutti gli usi e quindi non si ricada nel caso in cui la sostanza fosse utilizzata per un uso non contemplato, il che comporterebbe una autorizzazione specifica per gli attori coinvolti senza la quale non sarebbe possibile né immettere sul mercato né usare la sostanza.

Le tariffe previste per le domande di autorizzazione, contenute nel reg. CE 304/2008 come modificato dal reg. CE 254/2013, sono riportate alla pagina seguente. Variano in funzione delle dimensioni dell'impresa:

b) media impresa: un'impresa di dimensioni medie

c) piccola impresa: un'impresa di piccole dimensioni

d) microimpresa: un'impresa di dimensioni estremamente piccole

per le quali, ai sensi della ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, si intende:

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

ALLEGATO VI - Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1 - Tariffe ordinarie

Tariffa di base	53 300 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	10 660 EUR
Tariffa supplementare per impiego	10 660 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39 975 EUR
	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 2 - Tariffe ridotte per medie imprese

Tariffa di base	39 975 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	7 995 EUR
Tariffa supplementare per impiego	7 995 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 3 - Tariffe ridotte per piccole imprese

Tariffa di base	23 985 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	4 797 EUR
Tariffa supplementare per impiego	4 797 EUR
	Tariffa supplementare per richiedente
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 4 - Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base	5 330 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	1 066 EUR
Tariffa supplementare per impiego	1 066 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Richiedente supplementare: 3 998 EUR

Il regolamento è pubblicato sul sito dello Studio PAS.